



Comune di Portico di Caserta

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 20 DEL 28-11-2020

OGGETTO: Misure di contenimento e gestione dell'Emergenza Epidemiologica da Covid.19 sospensione per tutte le scuole pubbliche e private delle attività educative in presenza, escluse le scuole dell'infanzia e le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di novembre, il Sig. Oliviero Giuseppe, nella sua qualità di SINDACO,

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35, a mente del cui art.1 “ 1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020,((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilità' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020, e, in particolare, le disposizioni di cui all'art.3 (Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto) secondo cui “(omissis)1... con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto” di cui al citato documento di Prevenzione. (omissis).4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento: (omissis)f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15 novembre 2020 “ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza.” e, precisamente, il punto 1.1: “con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

VALUTATO CHE:

-alla data odierna, questo Ente, in vista della riapertura delle attività educative in presenza, dei servizi educativi, della scuola dell'infanzia e dell'attività didattica in presenza della prima classe della scuola primaria, non è a conoscenza dei dati relativi ai risultati dello screening sanitario previsto per il personale docente, non docente e per gli alunni, di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020;

-dai dati giornalieri messi a disposizione dall'ASL di Marcianise sull'evoluzione del contagio da COVID-19 si registra una curva epidemica in città ancora alta, con un numero di casi positivi, pari

alla data odierna di 139, che rendono ancora preoccupante le condizioni in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTA anche la necessità di riprendere l'attività educativa al fine di salvaguardare il diritto alla conoscenza, il diritto alla socializzazione, nonché a mantenere legami affettivi per lo sviluppo conoscitivo e sociale dei bambini;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale " In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ".

DATO ATTO CHE:

ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

ORDINA

1. La sospensione, per tutte le scuole pubbliche e private del territorio cittadino, delle attività educative in presenza, dei servizi educativi, nonché dell'attività didattica in presenza della prima classe della scuola primaria, fino a **Lunedì 7 Dicembre 2020**;

2.La possibilità di ripresa delle attività dell'infanzia (0-6 anni) in presenza, potrà essere consentita solo dopo che l'ASL di Marcianise, oppure le Direzioni Scolastiche pubbliche e private, abbiano fatto pervenire a questo Ente i dati relativi ai risultati dello screening sanitario effettuato ai sensi di quanto previsto dall'ordinanza della Regione Campania n. 90 del 15/11/2020.

3.In tal senso, la ripresa delle attività, valutato lo screening sanitario, sarà comunque condizionata a:

- uno screening settimanale, tramite distretto sanitario o tramite laboratorio privato convenzionato, previsto per alunni, personale docente e non docente, i cui dati andranno trasmessi a questo Ente tramite posta elettronica certificata, che provvederà a valutarli;

- un riscontro del report settimanale da parte dei Dirigenti Scolastici delle scuole pubbliche e private, relativamente alle presenze di alunni e personale docente in classe, indicando la percentuale

degli assenti giornalieri. Tali dati dovranno essere trasmessi al Comune di Portico di Caserta tramite posta elettronica certificata;

- la sanificazione della struttura scolastica con cadenza settimanale e con relativa trasmissione dell'avvenuta attestazione di sanificazione, così come da norma, trasmessa a questo Ente tramite posta elettronica certificata;

DISPONE INOLTRE

- che il presente provvedimento venga pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;

- che sia trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, all'Ufficio Scolastico Provinciale, ai Dirigenti Scolastici, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Marcianise, al Settore Pubblica Istruzione del Comune di Portico di Caserta, al Commissariato di Marcianise, alla Stazione Carabinieri di Macerata Campania, al locale Comando di Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo della Regione Campania al termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio;

Dalla Casa Comunale, 28-11-2020

Il SINDACO
Sig. Oliviero Giuseppe

